



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari
e Forestali

Unità Operativa Dirigenziale Ufficio Centrale Foreste
e Caccia

Il Dirigente

Al Signor Sindaco
del Comune di
TRENTINARA (SA)

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2021. 0511648 18/10/2021 08,49

Mitt. : 500704 Ufficio Centrale Foreste e Cac...

Dest. : SINDACO COMUNE TRENTINARA

Classifica : 11 1.16. Fascicolo 1 del 2021



pec: protocollo@pec.comune.trentinara.sa.it

Oggetto: Comune di Trentinara (SA). - Legge 168/2017 come modificata dalla legge 29 luglio 2021 n. 108. - Trasmissione decreto regionale dirigenziale n. 214 del 14.10.2021.- Approvazione Piano Strutturale per il riordino dei beni di demanio civico e autorizzazione sdemanializzazione per permuta di terreno di uso civico di Ha 22.00,00 con altro di Ha 57.43,66 appartenente al patrimonio disponibile del Comune.

Per gli ulteriori adempimenti di competenza si trasmette in copia conforme, il decreto regionale dirigenziale in epigrafe indicato.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Flora Della Valle



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
214	14/10/2021	50	7	4

Oggetto:

Comune di Trentinara (SA). Legge 168/2017 come modificata dalla legge 29 luglio 2021 n. 108. - Approvazione Piano Strutturale per il riordino dei beni di demanio civico. - Autorizzazione sdemanializzazione per permuta di terreno di uso civico di Ha 22.00,00 con altro di Ha 57.43,66 appartenente al patrimonio disponibile del Comune.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : DA620BD893D7D28AD2325310EC93C8604013F7BB

Frontespizio Allegato : E0C8B6142427291760882BAD6D6BB675BA510C3A



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott.ssa Della Valle Flora

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
214	14/10/2021	7	4

Oggetto:

*Comune di Trentinara (SA). Legge 168/2017 come modificata dalla legge 29 luglio 2021 n. 108.
- Approvazione Piano Strutturale per il riordino dei beni di demanio civico. - Autorizzazione
sdemanializzazione per permuta di terreno di uso civico di Ha 22.00,00 con altro di Ha 57.43,66
appartenente al patrimonio disponibile del Comune.*

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a) la legge 16 giugno 1927, n. 1766 e il regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928 costituiscono i principali riferimenti normativi, a livello statale, per il riordino degli usi civici;
- b) la legge regionale n. 11 del 17.03.1981- Regione Campania – ai sensi degli artt. 1 e 2 ha disciplinato l'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione;
- c) la Legge 31.01.1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane" all'art. 3, comma 1, lett.b, punto 1, prevede che "Al fine di valorizzare le potenzialità dei beni agro-silvo-pastorali proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile, sia sotto il profilo produttivo, sia sotto quello della tutela ambientale, le regioni provvedono al riordino della disciplina delle organizzazioni montane, anche unite in comunanze, comunque denominate, ivi comprese le comunioni familiari montane di cui all'articolo 10 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le cadornine di cui al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104, e le associazioni di cui alla legge 4 agosto 1894, n. 397, sulla base dei seguenti principi: a) alle organizzazioni predette è conferita la personalità giuridica di diritto privato, secondo modalità stabilita con legge regionale, previa verifica della sussistenza dei presupposti in ordine ai nuclei familiari ed agli utenti aventi diritto ed ai beni oggetto della gestione comunitaria; b) ferma restando la autonomia statutaria delle organizzazioni, che determinano con proprie disposizioni i criteri oggettivi di appartenenza e sono rette anche da antiche laudi e consuetudini, le regioni, sentite le organizzazioni interessate, disciplinano con proprie disposizioni legislative i profili relativi ai seguenti punti: 1) le condizioni per poter autorizzare una destinazione, caso per caso, di beni comuni ad attività diverse da quelle agro-silvo-pastorali, assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale compreso l'eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni";
- d) la deliberazione n. 368 del 23 marzo 2010 della G.R.C. ha stabilito, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13 gli indirizzi di assetto paesaggistico e territoriale e delle destinazioni ammissibili per le terre gravate da usi civici.
- e) la Legge 20 novembre 2017, n. 168 "Norme in materia di domini collettivi" ha introdotto ulteriori principi in materia di usi civici e all'articolo 3 ha definito i beni collettivi che costituiscono il patrimonio civico e ha affermato la loro inalienabilità, inusucapibilità e perpetua destinazione agro-silvo pastorale, confermando, inoltre su tali beni il vincolo paesaggistico (comma 6);
- f) l'art. 63 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (cosiddetto "decreto semplificazioni") approvato definitivamente il 28 luglio 2021 dal Parlamento Italiano, introduce i seguenti commi:
"8-bis" le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare trasferimenti di diritti di uso civico e permutate aventi ad oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile trasformazione, a condizione che i predetti terreni:

- abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione prima della data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431, e le eventuali opere realizzate siano state autorizzate dall'amministrazione comunale;

- siano stati utilizzati in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica;

- non siano stati trasformati in assenza dell'autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa;

"8-ter." I trasferimenti di diritti di uso civico e le permutate di cui al comma 8-bis hanno a oggetto terreni di superficie e valore ambientale equivalenti che appartengono al patrimonio disponibile dei comuni, delle regioni e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano. I trasferimenti dei diritti e le permutate comportano la demanializzazione dei terreni di cui al periodo precedente e a essi si applica l'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

8-quater. I terreni dai quali sono trasferiti i diritti di uso civico ai sensi di quanto disposto dai commi 8-bis e 8-ter sono sdemanializzati e su di essi è mantenuto il vincolo paesaggistico».

CONSIDERATO che: il Sindaco del Comune di Trentinara (SA) con istanza del 14.09.2021 prot. n. 6506 e successive note prot. n. 7031 del 06.10.2021 e prot. n. 7103 del 08.10.2021 di precisazioni e integrazioni, ha chiesto alla Regione Campania – Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – U.O.D. 50.07.04 – Ufficio Centrale Foreste e Caccia – in esecuzione della delibera di quel Consiglio Comunale n. 22 del 05.08.2021 resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 l'approvazione del "Piano strutturale per il riordino dei beni di demanio civico mediante trasferimenti di diritti e permutate dei beni gravati da uso civico" ai sensi della Legge 168/2017 e dell'art. 63-bis della legge 29.07.2021 n. 108. In particolare, ha chiesto la permuta del terreno gravato da uso civico di circa 22,00 ettari, a ridosso del centro abitato quasi tutto edificato e distinto in catasto dello stesso Comune al foglio 11 particelle originarie n. 66, 70, 112 e 113, parte delle particelle 122, 128 e 130, ed al foglio 12 parte delle particelle 27, 28, e 30 con altro

terreno appartenente al patrimonio disponibile del Comune distinto in catasto al foglio 6, particella 17 di Ha 15.66,95 e foglio 18, particella 1, di Ha 41.76,71 per una superficie totale di Ha 57.43,66;

RITENUTO che

- a) le aree interessate da permutare hanno irreversibilmente perso la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi e pascolativi per oggettiva trasformazione prima della generale apposizione del vincolo paesaggistico alle zone gravate da usi civici, stabilita con D.L. 312/85, convertito in Legge n. 431/1985, poi abrogata;
- b) i fabbricati ivi presenti sono stati autorizzati dalla pubblica amministrazione o condonati ai sensi della legge 47/85 e s.m. e i. e sono conformi al vigente strumento di pianificazione urbanistica;
- c) non sono stati trasformati in assenza dell'autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa;
- d) le aree interessate ricadono nel centro abitato e non interrompono la continuità dei terreni del demanio civico;
- e) l'intera area è stata interessata dalla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria tipiche dei centri abitati: strade, piazze, parcheggi, marciapiedi, pubblica illuminazione, rete di distribuzione dell'acqua e relativa rete fognaria, rete di distribuzione dell'energia elettrica, rete di distribuzione del gas metano, rete fibra ottica, giardini pubblici e parco giochi; nell'area suddetta ricadono, altresì: il campo sportivo, l'area mercato, il cimitero, il deposito degli automezzi comunali, nonché l'ufficio postale. Il tutto al servizio dei fabbricati presenti all'interno del reticolo viario presente nell'area e a quello dell'intero centro abitato.
- f) la permuta riguarda terreni di superficie e valore ambientale superiori a quelli da sclassificare, appartenenti al patrimonio disponibile del Comune di Trentinara (SA) e comporta la demanializzazione dei nuovi terreni destinati agli usi civici, i quali assumono "ope legis" natura demaniale civica con lo speciale regime giuridico previsto per tali terreni e che, per eventuali utilizzazioni diverse, anche parziali, che si ritenessero necessarie per tali terreni destinati ad uso civico, occorre ottenere una nuova autorizzazione di questa U.O.D., inoltre, la suddetta permuta appare conveniente ed opportuna per la popolazione del posto in considerazione della maggiore superficie acquisita al demanio civico e su cui possono esercitare il diritto di uso civico.
- g) per le circostanze di fatto e di diritto esposte, di poter accogliere la richiesta del Comune di Trentinara (SA) di "Approvazione del Piano strutturale per il riordino dei beni di usi civici" e di autorizzare la sclassificazione mediante sdemanializzazione (legge 168/2017, art. 3, commi 8 bis, 8 ter e 8 quater, art. 829 codice civile) del terreno comunale gravato da uso civico distinto in catasto al foglio 11 particelle originarie n. 66, 70, 112 e parte delle particelle n. 113, 122, 128 e 130, ed al foglio 12 parte delle particelle 27, 28 e 30 con altro terreno appartenente al patrimonio disponibile del Comune distinto in catasto al foglio 6, particella 17 di Ha 25.66,95 e foglio 18, particella 1, di Ha 41.76,71 per una superficie totale di Ha 57.43,66;

VISTO il D.P.R. n. 616 del 24/07/1977;

VISTI l'art. 12 della legge 16/06/1927 n. 1766 e l'art. 41 del R.D. n. 332 del 26/02/1928;

VISTO il provvedimento del R. Commissario agli Usi Civici in Napoli del 23 Dicembre 1935 con il quale i terreni in questione di pertinenza del Comune di Trentinara (SA) furono assegnati alla categoria "A" terreni convenientemente utilizzabili a bosco e pascolo permanente di cui all'art. 11 della legge n. 1766 del 16.06.1927;

VISTO il "Regolamento per la disciplina dell'esercizio degli usi civici" approvato con delibera del Consiglio Comunale di Trentinara n. 11 del 9/04/2016 e successiva delibera n. 24 del 05/10/2016, che, all'art. 38, comma 6, prevede: *"Nei casi di richiesta di alienazione di terre che hanno mutato l'originaria destinazione agro-silvo-pastorale, al fine di assicurare al patrimonio collettivo la primitiva consistenza in conformità al principio di cui alla legge n. 97/1994 "Nuove disposizioni per le zone montane", il Comune può proporre alla Regione Campania l'estensione dell'uso civico su appezzamenti di pari natura ed entità, appartenenti al patrimonio comunale disponibile, a compensazione dei terreni per i quali si richiede l'alienazione"*.

VISTO l'art. 10 della legge regionale n. 11 del 17.03.1981;

VISTA la D.G.R.C. n. 368 del 23 marzo 2010;

VISTA la legge 168/2017, art. 3; i commi 8 bis, 8 ter e 8 quater dell'art. 63-bis della legge 29 luglio 2021 n. 108;

VISTA la D.G.R.C. n. 237 del 28.04.2017;

VISTO il D.P.G.R.C. n. 131 del 9 maggio 2017;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 50.07.04 "Ufficio Centrale Foreste e Caccia":

DECRETA

per quanto precede, che di seguito s'intende trascritto e confermato.

- 1) Di approvare il Piano strutturale per il riordino dei beni collettivi del demanio civico del Comune di Trentinara (SA) approvato con delibera di quel Consiglio Comunale n. 22 del 05.08.2021 in esecuzione della "Legge 168/2017 come modificata dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108".
- 2) Di autorizzare il predetto Comune a sdemanializzare il terreno comunale gravato da uso civico distinto in catasto al foglio 11 particelle originarie n. 66, 70, 112, 113 e parte delle particelle n. 122, 128 e 130, ed al foglio 12 parte delle particelle 27, 28 e 30 per una superficie totale di circa Ha 22,00.
- 3) Di acquisire, per permuta, il terreno distinto in catasto al foglio 6, particella 17 di Ha 15.66,95 e foglio 18, particella 1, di Ha 41.76,71 per una superficie totale di Ha 57.43,66 facente parte del patrimonio disponibile del Comune che viene gravato da uso civico in concambio di quello sdemanializzato al paragrafo precedente con valore ambientale equivalente.
- 4) Di fare obbligo al Comune di Trentinara (SA) di ottemperare all'obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione, inoltre, i proventi che deriveranno dalle successive alienazioni dovranno affluire sulla contabilità speciale di Tesoreria Unica dell'Ente, sottoconto fruttifero, con apposizione da parte del Tesoriere del vincolo di destinazione a favore della Regione Campania ai sensi dell'art. 24 della legge 16.06.1927, n. 1766 potranno essere utilizzati prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione locale titolare dell'uso civico e, comunque, utilizzati nel rispetto della legislazione vigente in materia.
- 5) La presente autorizzazione di sdemanializzazione è rilasciata solo per quanto di competenza dell'Ufficio Regionale Usi Civici e, pertanto, per ogni eventuale intervento sull'area di Ha 22,00 effettuato posteriormente alla sdemanializzazione, si dovranno, se del caso, ottenere le necessarie autorizzazioni.
- 6) In caso di violazione dei vincoli di cui al precedente punto 5 del dispositivo accertata dall'Autorità preposta alla relativa tutela e notificata a questa U.O.D. il presente provvedimento costituirà oggetto di immediata disposizione di revoca con conseguente invito al Comune interessato di applicazione dell'istituto di cui all'art. 823 c.c. (reintegra del terreno).
- 7) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica dello stesso.
- 8) Copia del presente decreto viene trasmesso:
 - al Comune di Trentinara (SA) per opportuna notifica;
 - alla Segreteria di Giunta per l'archiviazione;
 - all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione Casa di Vetro del sito istituzionale della Regione Campania.

DELLA VALLE